

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'inter-
no, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(2^a - Giustizia)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione VASSALLI
indi del Presidente della 1^a Commissione BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati» (554-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

- BONIFACIO (DC) Pag. 23, 25, 29 e *passim*
- VASSALLI (PSI) 2, 7, 8 e *passim*

BONIFACIO (DC) 14
COVATTA (PSI), relatore alle Commissioni... 9
DE CINQUE (DC) 9
DE SABBATA (PCI) 26, 28

DI LEMBO (DC) Pag. 17, 22, 23
FILETTI (MSI-DN) 20, 21, 35
GARIBALDI (PSI) 5, 19, 21
GASPARI, ministro per la funzione pubblica .. 5, 6,
9 e *passim*
LAPENTA (DC) 38
LIPARI (DC), relatore alle Commissioni 2, 5,
6 e *passim*
MAFFIOLETTI (PCI) 18, 19
MURMURA (DC) 35
PALUMBO (PLI) 25
RUFFINO (DC) 31
SAPORITO (DC) 13, 14, 29 e *passim*
VITALONE (DC) 14, 17, 35

**Presidenza
del Presidente della 2^a Commissione permanente VASSALLI**

I lavori hanno inizio alle ore 20,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati**» (554-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Credo che su questa vicenda sarebbe inopportuno qualsiasi preambolo. Le Commissioni riunite ricordano il grande lavoro svolto dal Senato, culminato nell'approvazione del disegno di legge in titolo in Assemblea il 10 maggio scorso, lavoro che poi è stato proseguito dalla Camera dei deputati attraverso tutta una rielaborazione del provvedimento stesso.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni riunite il senatore Lipari, per la 2^a Commissione, ed il senatore Covatta, per la 1^a Commissione.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. Signor Presidente, dopo la lunga relazione della fase precedente, vorrei limitare le mie considerazioni veramente ad alcune valutazioni molto schematiche. Credo che si imponga in questa sede una esigenza primaria, e cioè quella di porre fine ad una grave crisi istituzionale che ha messo il potere legislativo di fronte al potere giudiziario. Ad una analisi attenta della normativa così come ci è giunta nel testo della Camera, certamente sono possibili varie valutazioni di segno negativo. Sono persistenti alcune difficoltà interpretative che rimangono in molti passaggi della formulazione legislativa; c'è il rischio che la legge possa operare da moltiplicatore rispetto ad altre categorie del pubblico impiego; ma c'è, dal versante opposto, il rischio che nonostante tutto permangano insoddisfazioni all'interno della categoria dei magistrati per altre modifiche che sono state introdotte alla Camera.

Ora, mentre il primo inconveniente, e cioè quello delle difficoltà interpretative, potrà essere – io credo – neutralizzato attraverso una attenta opera interpretativa (eventualmente supportata da alcune indicazioni che questa discussione potrà fornire o anche attraverso l'approvazione, se qualche collega lo riterrà, di appositi ordini del giorno), l'altro rischio non potrà essere neutralizzato che attraverso il senso di responsabilità delle categorie interessate.

Certamente - e credo che questa sia l'opinione anche del collega Covatta - l'esigenza primaria lascia ancora un po' di amaro in bocca per la pluriennale inerzia del Parlamento nel cercare di fissare le retribuzioni dei magistrati, per come la sentenza del Consiglio di Stato è stata utilizzata quale grimaldello per forzare il potere legislativo, per come il Governo ha cambiato più volte avviso nel corso della procedura parlamentare, per la logica contrattualistica che ha governato e continua a governare la vicenda. La legge contrattata con i potenziali destinatari non può mai essere una buona legge e quindi è chiaro che alcune disfunzioni ancora rimangono.

Tuttavia a questo punto io credo che il senso dello Stato deve indurre a chiudere la vicenda, e ciascuno, come politico, come magistrato, come sindacalista, non può che fare un esame di coscienza per valutare in quale modo ha concorso con il suo comportamento non tanto a garantire se stesso e il suo ruolo quanto la credibilità delle istituzioni.

Ciò posto, passerei direttamente all'esame degli articoli nelle parti che sono state modificate dall'intervento della Camera. Dato il disposto dell'articolo 104 del nostro Regolamento, non possiamo evidentemente intervenire, nemmeno con tecniche di tipo emendativo, su norme che non sono state modificate dalla Camera.

I primi tre articoli risultano identici nel loro testo, quindi il problema riguarda innanzitutto l'articolo 4, del quale loro conoscono la vicenda, che ha condotto ad una sua non approvazione da parte della Camera dei deputati e quindi alla necessità di una sostanziale riformulazione. Senza entrare nei dettagli di tutti i commi, che in una certa misura ripropongono la sostanza del testo precedentemente approvato dal Senato, salvo la modifica dal 2 al 3 per cento del beneficio iniziale di stipendio, io, in maniera naturalmente molto artigianale e avvalendomi della collaborazione di un gruppo qualificato di persone che presso l'Università di Bologna da tempo si vanno occupando di queste tematiche, mi sono permesso di predisporre una documentazione consistente - in particolare - in due tabelle che non so quanto (questo ce lo potrà dire il Governo) rispondano effettivamente ad una puntuale indicazione, ma riterrei che se un vizio esse hanno è quello di una approssimazione per difetto al meccanismo incrementativo.

Ora, nella tabella A risulta prospettato il trattamento economico del magistrato e dell'avvocato dello Stato con valutazione dei compensi minimi previsti dall'articolo 4, minimi sia nel senso che sono riferiti allo stipendio iniziale delle singole qualifiche sia perchè non tengono conto dei benefici relativi alle attività precedenti all'ingresso in carriera che rendono lo stipendio di ciascuno diverso da quello degli altri.

Rispetto a questa tabella, l'incremento di stipendio di un magistrato di tribunale all'inizio di carriera passa da 19.619.365 lire a un globale lordo (esclusa la contingenza, per cui ciascuna di queste somme finali andrà mediamente incrementata di 8 milioni l'anno, che è, credo, la misura media della contingenza) a 30.021.776 lire; un magistrato di tribunale dopo 3 anni di servizio vede il suo stipendio passare da 27.467.450 lire a 40.436.756 lire; un magistrato di appello da 31.390.642 lire a 51.828.417 lire; un magistrato di cassazione da 35.313.835 lire a 60.849.455 lire; un magistrato di cassazione con funzioni direttive

superiori da 41.494.905 lire a 72.126.413 lire, ripeto, sempre esclusa la contingenza.

Nella seconda tabella c'è il calcolo degli incrementi minimi di stipendio, in termini assoluti e percentuali, conseguenti all'applicazione dell'articolo 4 così come approvato dalla Camera dei deputati. Per il rapporto con la prima tabella, segnalo che il nuovo stipendio, di cui alla prima colonna, naturalmente include la tredicesima e quindi va rapportato alla prima tabella. In termini percentuali tale incremento è del 6 per cento per i magistrati di tribunale, del 10,7 per cento per i magistrati di tribunale dopo tre anni, del 30,4 per cento per i magistrati di appello, del 39,5 per cento per i magistrati di cassazione e del 43,8 per cento per i magistrati di cassazione con funzioni direttive superiori.

Le ultime tre colonne tengono conto degli incrementi riferiti al passaggio dal 30 giugno 1983 al 1^o luglio 1983 in forza delle previsioni di cui al disegno di legge e qui la percentuale di incremento è ancora maggiore per ciascuna categoria. Ripeto, si tratta di valutazioni fatte da tecnici molto esperti ma evidentemente con mezzi artigianali e sulla base di valutazioni elaborate soltanto in tre giorni, perchè il tempo a disposizione è stato molto limitato, ma credo che corrispondano a verità. Questo per quanto riguarda l'informazione del Senato su quello che è il vantaggio incrementativo globale che viene conseguito dalla categoria dei magistrati a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Se queste tabelle (con tutte le differenze interpretative, le differenze marginali che si possono eventualmente tenere in considerazione) vengono rapportate a quella che ci era stata fornita dalla Presidenza del Consiglio nella prima fase e che indicava gli incrementi rispetto al testo originario pervenuto al Senato nella prima *manche* di questa vicenda, si può vedere quale è il vantaggio complessivo che ne è derivato alla categoria.

L'articolo 5 non è stato sostanzialmente modificato; è stata sostituita solo la data: infatti nel testo da noi approvato si faceva riferimento al 1^o gennaio 1984, adesso invece al 1^o luglio 1983.

Va però segnalato all'attenzione dei colleghi che ad una più attenta lettura della norma potrebbe residuare un dubbio interpretativo in sede di applicazione. Si dice che al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1^o luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza. Potrebbe sorgere il dubbio che gli otto scatti di stipendio della nuova modifica debbano essere utilizzati da chi viene collocato nella posizione stipendiale. Questa non è una interpretazione forzata che deriva dal dettato testuale. Si potrebbe, allora, eventualmente formalizzare un ordine del giorno, in modo da chiarire che il Senato impegna il Governo ad applicare la norma nel senso che il numero di classi biennali del 6 per cento non può superare il numero di otto, così come previsto dall'articolo 3, comprese le classi acquisite sulla qualifica o livello retributivo precedente. Questo non mi sembra che risponda ad un criterio di ingiustizia perchè è applicazione di un principio previsto per tutti i dipendenti dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 6, è stata soppressa la parola: «ordinario». In questo caso veramente la mia ignoranza mi lascia perplesso.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. La modifica è stata tenacemente voluta; secondo alcuni la disposizione poteva dar luogo all'equivoco che ci si riferisse solo ad una parte e non all'intera magistratura. Sono comunque valutazioni non condivise dal Governo, è stata una modifica entusiasticamente voluta ma il concetto era quello di una maggiore chiarezza.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. Ero stato strenuo sostenitore della necessità di dare alcune provvidenze a vantaggio dei soggetti in pensione perchè mi sembrava ci fosse una situazione di disparità; mi fu risposto che era pendente al concerto dei vari ministri competenti un testo riguardante tutto il trattamento di quiescenza. Ora però, al fine di evitare una disparità nei criteri relativi ai trattamenti di quiescenza per i dipendenti dello Stato, bisognerebbe impegnare il Governo a far sì che la norma contenuta nell'articolo 6 abbia effetto nei confronti del personale collocato a riposo successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. Non credo sia calcolato nella copertura di cui all'articolo 13 del disegno di legge; vorrei chiedere al riguardo chiarimenti perchè non sono stato in grado di risolvere il problema da solo.

L'articolo 7, nel testo approvato dalla Camera, ripristina il paniere nei termini originariamente operanti senza la riduzione che era stata indicata dal Senato. Anche in questo caso, a mio avviso, residua un dubbio interpretativo posto che si dice che l'adeguamento triennale non produce effetti incrementativi relativamente all'anno 1985. Si deve intendere cosa significhi «effetti incrementativi». La norma dovrebbe, secondo me, essere intesa nel senso che la quota relativa al 1985 viene esclusa dal computo dell'incremento totale del triennio 1984-1986.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Ho consultato la Ragioneria generale dello Stato e l'interpretazione è la seguente: il 1° gennaio 1985 ci sarà il conguaglio e quando si andrà al successivo triennio, il 1985 non produrrà effetti incrementativi.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. E per i trienni successivi? È interpretazione diversa.

GARIBALDI. Interpretazione acrobatica.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Non è acrobatica, senatore Garibaldi. Gli acconti percepiti dai magistrati per i primi due anni del triennio daranno luogo a conguaglio solo col 1° gennaio 1985. Si veniva a generare un equivoco; si è voluto essere precisi nel senso che il 1985 non pesa come incremento sulle future determinazioni.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. All'articolo 8 vi è semplicemente una modifica relativa alla decorrenza.

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 10 potrà invece, a mio avviso, determinare problemi. Per quanto riguarda il testo del primo comma, c'è stato evidentemente un errore di coordinamento ed il tentativo che ho fatto di sanarlo, in sede di comunicazione del provvedimento da un ramo del Parlamento all'altro, non è stato recepito. Il testo approvato dalla Camera fa infatti riferimento agli articoli 8 e 9 del provvedimento. L'articolo 9 contiene richiami normativi, l'articolo 8 invece nessun richiamo normativo; questo riferimento è pertanto certamente scorretto. Mi è stato peraltro detto che non determinerebbe problemi applicativi, posto che l'articolo 9 sostanzialmente richiama le norme interpretate dall'articolo 1. Quindi, si tratta di una delle ulteriori sbavature di questo modo schizofrenico di legiferare, è però sostanzialmente una sbavatura che facciamo finta di non rilevare.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Anche questo è frutto di un emendamento...

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. È un errore che doveva essere corretto. L'articolo 8 non contiene richiami normativi.

Il secondo comma dell'articolo 10 determina un problema che conoscete benissimo perchè è stato oggetto di articoli e riflessioni. Praticamente si è preso atto che nel frattempo è intervenuta la sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite e si è detto che l'effetto del giudicato non può certo rispetto ai ricorrenti essere annullato; non sarebbe in nostro potere; ma i vantaggi rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita. Qualcuno sostiene che una norma di questo genere presenti vizi di incostituzionalità.

Ferma restando l'esigenza primaria che ho messo a presupposto della mia relazione, ho comunque fatto una personale e più attenta riflessione su questa norma e mi sembra di potere dire - vi sono in questa aula esimi costituzionalisti che potranno eventualmente esprimere la loro opinione - che il vizio di incostituzionalità non si possa rilevare. Infatti, una volta individuata la natura retributiva degli incrementi ottenuti in sede giudiziaria e dell'indennità di buonuscita, questa norma determina una applicazione *in parte qua* del principio di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, determinando un pareggiamento di situazioni che sono diventate sperequate per effetto di un dato oggettivo, sia pure di segno giudiziale attraverso il giudicato.

Se così non fosse si dovrebbe arrivare all'assurdo di ritenere che l'intervento anche di un singolo, che ottenesse per una disattenzione o per il decorso di un termine un effetto, a lui vantaggioso, in quanto facente parte di una categoria, dovrebbe essere automaticamente esteso a tutti i soggetti della categoria stessa con ripercussioni che per altro verso si richiamano al principio di uguaglianza. Nella misura in cui il principio di uguaglianza opera nei confronti della massima parte dei soggetti di quel settore, questo potrebbe essere un criterio interpretativo che fa ritenere la legittimità costituzionale della norma.

Contro l'articolo 11 in questi giorni maggiormente si è appuntata la reazione dell'associazione dei magistrati, in quanto esso determinerebbe una forma di scaglionamento anche nel meccanismo applicativo degli scatti. Non contesto il fatto che alcune motivazioni avanzate dalla categoria siano, da questo punto di vista fondate; certamente questo elemento introduce un aspetto di novità rispetto all'oggetto della discussione, così come si era avuta nella precedente fase parlamentare. Rimane comunque decisiva, a mio avviso, proprio in quella chiave di valore assorbente, la circostanza che ho messo a cappello di questa relazione: in fondo la spinta a questo intervento normativo era venuta dalla categoria dei magistrati non come rivendicazione economica, ma per poter finalmente realizzare una perequazione tra le categorie. Questo è il dato fondamentale che la legge ha realizzato. Direi quindi che questa esigenza, oltre tutto dettata da imprescindibili motivi di bilancio è un sacrificio che viene chiesto alla categoria, peraltro in un momento in cui per riflesso gode di benefici non insignificanti.

L'articolo 12 è anch'esso di innovazione nel testo che avevamo esaminato; esso implica l'eliminazione della cosiddetta giurisdizione domestica della Corte dei conti. Come ho detto nella precedente relazione considero questo un problema più di apparenza che di sostanza, perchè l'eliminazione della giurisdizione domestica della Corte dei conti e lo spostamento della relativa competenza ai TAR non modifica qualitativamente il problema. Quindi il discorso dovrà essere comunque riesaminato in un quadro globale di definizione della posizione della Corte dei conti. Credo che in questo caso il problema sia di fondo. Nel momento in cui nel paese vincerà la cultura della solidarietà anzichè quella del corporativismo non si porrà più il problema di giurisdizioni domestiche o di sentenze del tipo *Cicero pro domo sua*; ma fino al momento in cui sarà vincente la cultura delle corporazioni un meccanismo di questo genere potrà risultare perverso nonostante la eliminazione della cosiddetta giurisdizione domestica.

Gli articoli 13 e 14 sono sostanzialmente ripetitivi degli articoli 11 e 12 del precedente testo. Una sola considerazione vorrei però aggiungere per quanto riguarda il problema della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Lipari. A questo proposito la Commissione bilancio sta trattando in questo momento la redazione del parere che ci viene continuamente annunciato come di prossimo arrivo.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. Sempre con i soliti mezzi artigianali ho elaborato un conteggio che è quello di cui alla tabella C. Esso rappresenta in migliaia di lire l'incremento annuo percepito da ciascuna categoria di magistrati:

CATEGORIE	Incremento annuo	Unità	Totale
Magistrato tribunale	3.930	900	7.663.000
Magistrato dopo 3 anni	6.900	1.950	13.455.000
Magistrato appello	14.580	1.620	23.619.600
Magistrato cassazione	19.900	1.700	33.830.000
Magistrato con funzioni superiori	25.300	1.900	48.070.000
TOTALE ...		8.070 (a)	126.637.600 (b)

$$\frac{(b)}{(a)} = 15.690$$

Moltiplicando ciascuno incremento per il numero di magistrati appartenenti alla categorie si ottiene l'incremento per ciascuna categoria ed un saldo totale annuo di 126.637.600.000 lire che è maggiore del saldo che appare nella norma di copertura. A ciò si dovrebbero aggiungere gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e quelli relativi al miglioramento delle pensioni del personale collocato in riposo nel periodo di decorrenza degli effetti della legge. Intanto allora vorrei impegnare il Governo ad includere nel rendiconto finanziario per il 1984 una tabella con la quale venga data una dimostrazione del maggiore onere accertato per lo stesso anno in termini di competenza derivante dall'applicazione della legge in discussione. Segnalo comunque che da un semplice quoziente tra i 126 miliardi circa di cui alla colonna (b) e 8.070, che è il numero dei rappresentanti di tutte le categorie attualmente in servizio, si ha un incremento medio annuo per magistrato di 15.690.000 lire. Un dato che naturalmente presenta tutte le imprecisioni che hanno le medie (vale qui il ragionamento di Trilussa) e che quindi incide in misura diversa a seconda delle qualifiche. Tuttavia è questo l'incremento medio che viene conseguito dai magistrati e non le 400.000 lire al mese a cui si è accennato in alcune notizie giornalistiche. Rimane il problema, al quale dedico niente più che mezza battuta, degli incrementi sulla retribuzione dei parlamentari. Conosciamo tutti la vicenda dell'emendamento presentato alla Camera dei deputati e bocciato; un emendamento presentato in questa sede sarebbe contrario all'esigenza che spinge oggi il legislatore ad un'approvazione globale del provvedimento. Continuo però ad essere dell'avviso, già espresso nella precedente fase, che questo sia un problema di competenza degli uffici di presidenza della due camere che sono liberi, valutando le opinioni delle diverse forze politiche, di non adeguarsi automaticamente a questo meccanismo, posto che la legge a suo tempo approvata indica semplicemente un *plafond* massimo e non una automatica applicazione dell'adeguamento.

PRESIDENTE. Quello che lei ci ha posto in occasione di questo articolo 13 è un problema che dovremo considerare. Mi viene ora

annunziato che è arrivato il parere della Commissione bilancio che è favorevole. Vorrei ora ascoltare l'altro relatore, senatore Covatta.

COVATTA, *relatore alle Commissioni*. Mi associo alle considerazioni contenute nella relazione del senatore Lipari e alle conclusioni della stessa.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Lipari per la sua esauriente relazione cui si è associato, per la 1^a Commissione, il relatore Covatta e dichiaro aperta la discussione generale.

DE CINQUE. Vorrei far presente che il richiamo contenuto nello articolo 10 alle disposizioni degli articoli 8 e 9 dello stesso disegno di legge non comprende anche la legge n. 27 del 19 febbraio 1981 di cui al primo comma dell'articolo 1. Tale legge riguarda la speciale indennità di rischio, cosiddetta speciale indennità funzionale.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. In effetti all'articolo 10 primo comma vi è un richiamo agli articoli 8 e 9. Sarebbe necessario un chiarimento del Governo perchè il comma sembrerebbe non implicare il richiamo all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 così come accennava il senatore De Cinque.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Onorevole Presidente, colleghi senatori, innanzitutto ringrazio il collega Lipari per la sua relazione aggiuntiva, che mi pare abbia riassunto il tormentato *iter* di questo disegno di legge. Devo dire che il Governo si augura che il disegno di legge sia approvato nel testo pervenuto dalla Camera, anche perchè le tormentate vicende, che hanno dato luogo a questo provvedimento e che hanno avuto nel Senato un'eco notevole e un contributo - direi essenziale - per la soluzione dei problemi, ci hanno insegnato che più le vicende si protraggono, più si complicano, creando situazioni estremamente aggrovigliate, che alla fine riesce molto difficile risolvere.

Devo dire che ho apprezzato la prima relazione del senatore Lipari e ho apprezzato molto anche la seconda. Per quanto riguarda quest'ultima, mi permetto soltanto di sottolineare un punto sul quale non sono d'accordo, dove si dice che il Governo ha avuto in qualche momento atteggiamenti non precisi e altalenanti.

Questo non risponde a verità nel modo più assoluto, perchè voi sapete che in questo ramo del Parlamento il Governo ha seguito una linea precisa, l'ha portata avanti cercando di raccogliere quello che veniva offerto dalle diverse forze parlamentari presenti nel Senato, e di mettere insieme una linea alla quale era interessato a contribuire il Parlamento nel suo complesso. Infatti il problema che si era aperto riguardava (e qui è stato sottolineato) non solo il Governo come tale, quanto il Parlamento nell'esercizio dei suoi poteri, riguardava il primato del legislativo nei confronti di altri poteri dello Stato.

Mi pare che il Governo abbia seguito questa linea. Si è detto - e l'ha detto anche il senatore Lipari - che c'è stato alla Camera un

cambiamento di linea del Governo con emendamenti, che sono stati presentati e poi ritirati, a modifica del testo del Senato.

Qui bisogna essere molto chiari. Ho rappresentato il Governo presso le Commissioni congiunte affari costituzionali e giustizia alla Camera; ho difeso energicamente il testo del Senato, ammonendo sui guai che sarebbero nati dal ritardo e dalla non approvazione del provvedimento. Purtroppo voi sapete che il richiamo alla saggezza non ha avuto i risultati che mi ripromettevo, nel senso che, a seguito di azioni promosse dai diretti interessati, a seguito di atteggiamenti assunti dalle diverse forze politiche, all'esterno del Parlamento, sembrò maturare l'opportunità di quegli emendamenti che furono presentati, interpretando così il mutamento che sembrava emergere dal diverso atteggiarsi delle forze politiche presenti in Parlamento.

Questa è la verità! Il Governo in quel momento, dopo aver sostenuto vigorosamente la linea che doveva seguire, cioè quella conforme al testo del Senato, ha dovuto prendere atto che su quella linea c'erano forti perplessità, c'erano posizioni nuove che venivano emergendo; si cercò di trovare un nuovo punto di equilibrio che riassumesse queste mutate opinioni.

Si è arrivati - come sapete bene - ad una contrastata votazione in Aula alla Camera, in cui emersero delle differenze profonde tra la maggioranza e una parte dell'opposizione, che non erano emerse chiaramente in Commissione e che si precisarono proprio nel dibattito in Aula con maggior chiarezza, portando alla caduta del secondo comma dell'articolo 4 e ad una situazione completamente nuova. Questo credo vada detto, perchè l'abitudine di considerare il Governo come una specie di attaccapanni, al quale appendere tutte le responsabilità, dimenticando quello che succede nelle Aule parlamentari, è opportuno che qualche volta sia smentita con un richiamo ai fatti.

È chiaro che una volta che la Camera giunse alla scelta a tutti nota, il Governo ha cercato di riannodare le fila della vicenda, tentando di trovare una soluzione che potesse avere il massimo consenso possibile sulla quale desidero chiarire alcuni punti.

Innanzitutto uno dei punti nuovi riguarda un certo trattamento economico che non era previsto inizialmente per i magistrati con minore anzianità, cioè per gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale. Il Governo, tra l'altro, accogliendo uno dei punti cardine della richiesta delle associazioni della magistratura, aveva predisposto un emendamento di cui do lettura.

Il quinto comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quella di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al tre per cento dello stipendio iniziale di uditore giudiziario, di magistrato di tribunale e di magistrato di tribunale dopo tre anni a qualifiche o livelli equiparati; al due per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate».

Senonchè i colleghi parlamentari vollero approvare un emendamento che - secondo loro - riassumeva meglio queste posizioni. Fu presentato così l'emendamento Vernola-Macis. Io chiarii che le anzianità andavano riferite alle qualifiche esistenti in tribunale, ma qui mi sorge un dubbio ed ecco perchè ho sottolineato la questione. Infatti nella tabella A del collega Lipari si parla di anzianità quale uditore giudiziario, quale magistrato di tribunale e quale magistrato di tribunale dopo 8 anni. Nella tabella B si parla solo di magistrati di tribunale e di magistrati di tribunale dopo tre anni, il che potrebbe far nascere il dubbio che all'uditore giudiziario non venga data nessuna anzianità, nemmeno quando l'ha maturata, e altrettanto dicasi per il magistrato di tribunale.

Ora, la volontà del Governo e delle forze politiche che si sono riconosciute nell'emendamento Vernola-Macis era esattamente contraria. Quindi vorrei che questa Assemblea fosse confortata anche dal parere del relatore, il quale mi pare abbia compilato molto bene la tabella nel fare il calcolo degli stipendi.

Secondo aspetto, sul quale ugualmente le associazioni dei magistrati avevano battuto molto, riguardava il famoso ripristino del paniere. Ho anche chiarito perchè questo feticcio (era diventato tale nella posizione che veniva presa nei confronti del Governo e del Parlamento) non fosse valutato oltre il dovuto, ed ho spiegato che, con l'accentramento della contrattualistica di Stato nel Ministero della funzione pubblica, ormai i contratti marciavano con adeguamenti di pressochè eguale misura e percentuale. Per cui il paniere poteva avere valore quando la contrattazione avveniva con forme di rappresentanza diverse.

Già con i contratti dell'ultima tornata, pur trattandosi di una prima applicazione della legge-quadro, siamo andati molto vicini ad un livellamento tra le varie categorie di pubblici dipendenti. È chiaro che in futuro sarà seguita questa linea che è quella di particolar modo delle grandi confederazioni unitarie; il paniere viene assunto come un valore relativo. Comunque il Governo, anche sulla scorta di quello che emergeva in Parlamento, ha ritenuto di dover agire e il ritorno al vecchio paniere è stato compensato con l'azzeramento degli eventuali aumenti per l'anno 1985. Anche a tale riguardo un sacrificio è stato chiesto a tutti con l'accordo di Palazzo Chigi e un sacrificio particolare sarebbe stato chiesto a chi aveva dei trattamenti notevolmente superiori a quelli delle categorie che avevano «faticato» a reggere il decurtamento di parte della scala mobile nascente appunto dagli accordi di Palazzo Chigi. In questo senso mi era sembrato di avere il consenso dei magistrati e credo che i successivi sviluppi lo abbiano dimostrato.

Dove dire invece che rimane molto forte una doglianza che nasce a proposito dell'emendamento contenuto nell'articolo 11 il quale riproduce un meccanismo che scaglionava nel triennio non soltanto gli arretrati, ma anche gli aumenti stipendiali connessi, facendo scattare l'ultimo aumento addirittura nel luglio 1985.

Devo aggiungere che nel corso della lunga discussione non si era mai parlato di uno scaglionamento degli aumenti stipendiali e dell'indennità; chi aveva posto il problema aveva parlato di scaglionamento degli arretrati, per cui mi sembra che l'emendamento accolto dall'articolo 11 sia andato probabilmente al di là della volontà dei

presentatori. Per questo ho chiesto loro se tale modifica fosse molto importante, se potesse ritardare l'*iter* del provvedimento. Mi hanno risposto che, una volta approvato, tale emendamento non era più reversibile e che quindi era opportuno lasciare invariato il testo, altrimenti non si sarebbe conclusa questa tormentata vicenda parlamentare.

Circa i rilievi mossi all'articolo 10, prego i colleghi di leggere l'intera portata dell'articolo stesso. Infatti si capisce che la volontà del legislatore, anche se forse non espressa in maniera molto precisa, risulta però chiara. Mi sembra che questa sia una valutazione che tutti dobbiamo fare, anche perchè alcuni collegamenti dell'articolo 10 con precedenti articoli del disegno di legge tramite gli emendamenti presentati riassumono quello che è detto nelle precedenti norme che mi pare siano chiare per quanto concerne la portata di questo provvedimento.

Per quanto riguarda il calcolo degli stipendi fatto con tanta diligenza dal senatore Lipari, devo subito dire che quando chiesi quel calcolo, desiderato dal collega Maffioletti, la Ragioneria di Stato impiegò alcuni giorni (con i mezzi tecnici ad alto livello a sua disposizione) per accertare in parte i costi reali. Infatti deve essere svolta una serie di valutazioni molto complesse in modo molto approfondito e non artigianalmente. Ritengo quindi che i calcoli fatti dal collega Lipari siano molto vicini alla realtà, però non sono in grado in questo momento di esprimere un apprezzamento, perchè dovrei almeno avere la possibilità di fare personalmente questi calcoli e non credo con immediatezza.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, certamente i colleghi ricorderanno che essa fu ampiamente valutata, anche in base ad un confronto con il Ragioniere generale dello Stato che aveva fatto i calcoli relativi. Devo dire che l'emendamento Macis-Loda all'articolo 11 tende a far scendere e non ad aumentare l'onere della legge.

Quindi ritengo che la copertura sia prevista in maniera sufficiente.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. Il mio conteggio non tiene conto dello scaglionamento dell'articolo 11 e quindi considero il trattamento a regime per l'anno 1985.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Per le ragioni su esposte invito le Commissioni ad approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera per chiudere questa annosa, tormentata e difficile vicenda. Speriamo che non se ne apra un'altra; comunque è vero che ci sono fasce di magistrati che protestano facilmente e forse in qualche caso anche a ragione, ma devo aggiungere che la stragrande maggioranza dei magistrati chiede che questa vicenda si chiuda con una legge. Questo desiderio mi è stato espresso da tutti, salvo che dai vertici che per forza di cose devono avere un atteggiamento per qualche aspetto diverso da quello dei rappresentanti. In sostanza, però, è stato chiesto che si chiuda questa vicenda, che si restituisca tranquillità al settore, che si vada avanti e che si cerchi di superare una qualsiasi difficoltà di interpretazione che dovesse sorgere in modo da chiudere definitivamente questa partita che è stata piuttosto aspra.

Per questo - ripeto - insisto perchè si esamini la possibilità di approvare il testo così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro per questa importante esposizione che ha indubbiamente contribuito alla chiarificazione dei vari punti del provvedimento proposto.

Circa la copertura ripeto che è pervenuto il parere della Commissione bilancio e programmazione economica che, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

SAPORITO. Stiamo esaminando un disegno di legge sul quale il numero delle perplessità e delle preoccupazioni è superiore a quello delle convinzioni. Inoltre mi preoccupa il fatto che il nostro atteggiamento rispetto a questo provvedimento che ci è pervenuto dalla Camera è come quello di chi cerca di liberarsene nel più breve tempo possibile. È una mia sensazione, ma personalmente non condivido questo disegno di legge né nella sostanza, né nella forma, né nelle procedure, né per i rapporti difficili che viene a creare tra Parlamento e magistratura.

So - anche grazie alle lezioni impartite all'università - che una legge deve interpretare il sentire di chi la fa, ma anche delle persone a cui è destinata. Ebbene, questo provvedimento non è voluto da nessuno, né da noi che lo stiamo esaminando in maniera così veloce né dalla categoria interessata.

La magistratura dovrebbe essere favorevole a questo provvedimento ma, per quello che so, non mi sembra che questo dato sia acclarato, nonostante le somme erogate. Noi ci dobbiamo chiedere il perchè. Se i destinatari della norma, che dovrebbe essere di revisione del trattamento economico, hanno una posizione di scontentezza, allora vuol dire che, al di là del denaro in più che viene loro dato, gli interessati sono preoccupati per dei principi che vengono a determinarsi con questo provvedimento.

Quando nella prima lettura di questo disegno di legge ci permettemmo di fare delle proposte di mediazione (anche chi vi parla) fummo accusati dalla stampa - dal «Mondo» - di fare della demagogia, addirittura - si disse - per paura nei confronti della magistratura, per un senso di subordinazione. Io chiarii che non era certo la paura che ci spingeva a tentare una mediazione per risolvere il problema del trattamento dei magistrati. Il nostro era invece il tentativo di delineare un provvedimento che segnasse il massimo di convergenza delle forze politiche. Siamo stati accusati di aver fatto la figura dei *boy scout* spauriti rispetto a quello che è il risultato di questo disegno di legge.

A parte tutte le perplessità che suscita questo provvedimento, c'è anche un aspetto punitivo nei confronti della Corte dei conti. Devo ribadire questo tema che avevo sviluppato in Aula e in Commissione. Il problema della giurisdizione domestica riguarda gli istituti e le garanzie dei dipendenti di un corpo dello Stato, la Corte dei conti. Perchè allora non aggiungiamo la soppressione della giurisdizione domestica della Corte costituzionale, dello stesso Consiglio di Stato?

BONIFACIO. Allora anche quella del Parlamento.

SAPORITO. Certo. Era questa la sede per trattare un argomento che ha squilibrato tutto il sistema delle garanzie? Noi avevamo sottolineato questo problema perchè esso (se non fosse di ricatto, potrei dire, per fare passare la legge) era molto delicato e andava affrontato nei disegni di legge organici che giacciono alla Camera. Organico è anche il disegno di legge che sta esaminando la Presidenza del Consiglio, in cui si parla dell'ordinamento generale della Corte dei conti e quindi anche della revisione del tema delle garanzie dell'autonomia dei suoi magistrati. A mio avviso non è stato opportuno inserire questo articolo nel testo, sia sul piano della *sedes materiae*, che sul piano della correttezza costituzionale.

Soprattutto, avrei sperato che anche il meccanismo dei rapporti tra questa legge e le decisioni prese in sede giurisdizionale fosse più rispettoso dei rapporti tra il Parlamento e il Governo e tra il Parlamento e la magistratura. Avrei preferito che fosse un meccanismo anche più rispettoso di quello approntato da noi, che non era perfetto a causa della fretta di concludere con cui l'avevamo fatto. Infatti, dubbi ne avevamo avuti anche noi nella formulazione dell'articolo che ora è il 10 ed era stato anche detto che bisognava tentare una strada nella quale venisse rispettata la competenza costituzionale, ordinamentale della magistratura ad estinguere tali procedimenti. Mi sembra invece che la formulazione che viene definitivamente utilizzata non vada nella direzione del maggior rispetto, ma vada anzi in senso contrario.

Sono queste preoccupazioni dalle quali non posso prescindere. So che il mio partito ha deciso di dare ascolto all'indicazione che ci viene dal Governo di chiudere la vicenda, ma devo dire che lo facciamo con molta amarezza. A titolo personale aggiungo che, se ci fossero delle forze politiche che avessero maggiormente a cuore queste preoccupazioni, tanto da far cadere le norme al riguardo, ben volentieri mi aggregerei a chi volesse abolire la legge e lavorare ad un progetto più organico.

VITALONE. Credo che quanto ha puntualmente anticipato nelle sue osservazioni critiche il collega Lipari, come le stesse dichiarazioni del rappresentante del Governo, il quale si è fatto carico di darci una spiegazione plausibile di alcuni fatti avvenuti nell'altro ramo del Parlamento, possano largamente spiegare le ragioni di questa diffusa amarezza, che accompagna anche me al momento del voto. Amarezza e senso di delusione profonda per una sorta di divario che colgo tra le premesse dalle quali era partito questo dibattito e le sue conclusioni.

Avevamo esordito in un clima di forte tensione politica e morale, come se avessimo dovuto «rivoltare il mondo» in questa materia. E in realtà, pur nella divaricazione delle posizioni che si affacciavano nelle Commissioni riunite, la particolare delicatezza del problema, l'indifferibilità del dibattito e l'urgenza di una risposta parlamentare a tutta la complessa tematica sollevata con la decisione dell'adunanza plenaria erano state incisivamente sottolineate.

Tutti erano convinti che una severa censura meritasse la strategia del rinvio, del differimento, delle messianiche attese che per un lungo

periodo di tempo aveva creato una sorta di situazione di stallo, mentre un forte contenzioso agitava tutto l'ordine giudiziario e gran parte della magistratura amministrativa. Noi ci siamo trovati, all'esordio di questa vicenda, di fronte ad una conflittualità che forse era ancora componibile senza ricorrere a strumenti straordinari.

Poi questa vicenda si è andata caricando di tensione e di asprezza fino a minacciare, in uno dei momenti più vivaci del nostro dibattito in Commissione, lo stesso corretto equilibrio tra fondamentali poteri dello Stato, se è vero come è vero, che anche qui si è appassionatamente discusso - cito per tutti il collega Maffioletti - di difficili scelte da opporre al rischio di forti dilacerazioni istituzionali. Anche il collega Perna ha manifestato la preoccupazione di non creare ulteriori motivi di incomprensione in una vicenda che già aveva le sue tensioni.

Onestamente, dico che quel rischio di dilacerazioni non è scongiurato e non so - non voglio fare l'infausto vate - se questa legge riuscirà ad evitare ciò che si scorge già su di un orizzonte giudiziario non remoto, per via della prevedibile determinazione di molti di denunciarne latenti profili di incostituzionalità.

Proprio nella forte preoccupazione di quanto poteva accadere, eravamo con molti colleghi della Democrazia cristiana convinti di poter offrire una indicazione al Parlamento. Eravamo convinti che con il contributo delle altre forze politiche non fosse impossibile realizzare un corretto bilanciamento degli interessi in conflitto, certamente con saggia e meditata attenzione alle pressanti esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma nel contempo con il proposito di non sacrificare oltre l'indispensabile le legittime aspettative di quanti per tanto tempo avevano inutilmente atteso, non munifiche elargizioni, ma il reale riconoscimento di inalienabili diritti. In questa prospettiva, nella consapevolezza che il dibattito parlamentare avrebbe potuto migliorare le nostre proposte, abbiamo elaborato un normativo schema per restituire chiarezza e organicità a un contesto legislativo che necessitava, almeno, di sofferta interpretazione. Il resto è cronaca recente. Si sono inutilmente consumate importanti scadenze, si sono innescate nuove e più laceranti conflittualità e i contributi «migliorativi» del dibattito parlamentare sono andati per altra direzione. Ricordavo l'esigenza di recuperare al nostro discorso di proposta parlamentare i principi enunciati in quella famosa sentenza della Corte costituzionale del 10 gennaio 1978, n. 1, e mi chiedo se quell'enunciato, direi solenne, della Corte («si provveda, con criteri di equilibrio comparativo, ad un globale riesame della progressione nelle funzioni e nel corrispondente trattamento economico, nei confronti di tutte le magistrature») abbia trovato e trovi in questo disegno di legge la sua corretta applicazione. Dico questo senza voler ripercorrere tragitti già esplorati, senza voler ripetere delle critiche che il collega relatore ha voluto generosamente paludare con un supporto interpretativo veramente arguto, certamente quale esige la difficoltà e l'astrusità dell'impianto prodotto dagli emendamenti del Parlamento.

Ecco quindi il senso di delusione. Si è sciupata un'occasione per porre mano ad una sostanziale rimediazione dei tanti squilibri e dei tanti scompensi rilevati non solo in quella decisione della Corte costituzionale ma anche in atti del Parlamento, atti che oggi finiscono

con l'essere delle labiali declamazioni, atti che avevano anticipato, sottolineandola direi in maniera sferzante, quell'esigenza di porre urgentemente allo studio un complessivo riassetto del trattamento economico delle magistrature, trattamento economico che - amo spesso sottolinearlo - esprime un aspetto non periferico dell'indipendenza della magistratura stessa. Non so quanto siano vere, nè m'interessa valutarle, le affermazioni del gruppo di studio cui il collega Lipari ha attinto la sua informazione, ma certamente mi sembra riduttivo porre il discorso in quei termini. Forse bisognerebbe dire che cosa in concreto cominciano a guadagnare i magistrati - il collega Saporito l'ha detto - i magistrati giovani, che hanno atteso con particolare interesse l'epilogo di questa vicenda parlamentare e che secondo una mia personale valutazione finiscono in alcuni casi per essere sensibilmente penalizzati.

Vorrei aggiungere che in questo disegno non ritrovo neppure un flebile accenno ad un altro discorso che avevamo già avanzato in sede parlamentare, cioè quello dei magistrati in pensione. È un discorso che «abbiamo perduto» per strada, con la promessa, non so quanto leale e sincera, che esso sarebbe stato poi recuperato in un contesto più generale concernente tutto il pubblico impiego. Io affermo che anche quella è una questione di grande importanza, che avrebbe potuto e dovuto essere risolta in questa occasione con un organico e definitivo assetto della materia. La scelta omissiva è una scelta penalizzante, una scelta ingenerosa che dimostra scarsa sensibilità nei confronti di una categoria che versa in gravi condizioni di disagio. Ebbene, io non trascuro il fatto che esiste indubitalmente qualche elemento di novità positiva nel testo che riceviamo dall'altro ramo del Parlamento, come la conservazione dell'automaticità dei meccanismi di adeguamento, voluta dal legislatore per garantire e rafforzare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, sottraendola all'onere di una screditante conflittualità quale sarebbe certamente derivata dalla contrattazione periodica che mal s'attaglia al ruolo costituzionale della magistratura e che potrebbe ancora incoraggiare quelle disinvolture interpretative che tanta condanna hanno meritato anche nella relazione del collega Lipari. Ma complessivamente, il mio giudizio è decisamente negativo per le ragioni che sono già state anticipate, a volte problematicamente, a volte, come ha fatto il collega Saporito, in maniera assai più netta, e anche per un'altra serie di ragioni che voglio sintetizzare brevemente.

Onorevole rappresentante del Governo, all'articolo 4 ultimo comma si è stabilita una sostanziale diseguaglianza a tutto danno dei magistrati ordinari, allorchè si è stabilito che «i servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello», cioè di magistrato di tribunale di secondo livello. Sostanzialmente si mette fuori previsione la categoria degli uditori e quella dei magistrati di tribunale con cinque anni effettivi di anzianità e di lavoro, laddove voi invece riconoscete - dico «voi», ma mi si perdoni l'improprietà del termine, signor Ministro, se la modifica è effetto di un emendamento

della Camera - al terzo comma, l'anzianità di cinque anni pressochè convenzionale a tutte le altre categorie.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Mi consenta, senatore Vitalone, è un po' per attenuare gli effetti che la tabella Lipari ha messo in luce.

VITALONE. Ma questo cosa vuol dire in pratica? Che l'anzianità trascinata per il magistrato di corte d'appello non è più di otto anni; l'anzianità trascinata per le categorie corrispondenti - primo referendario - va da 9 a 13 anni, e questo mentre predichiamo l'esigenza di salvaguardare l'uguaglianza di trattamento.

DI LEMBO. A 22 anni può farsi il concorso per magistrato ordinario, ma non quello per magistrato amministrativo.

VITALONE. Sarebbe stato forse assai più opportuno recuperare lo stesso principio che viene enunciato nell'emendamento immediatamente successivo, dove si parla dei magistrati vincitori di un concorso, con riferimento alla determinazione di anzianità in misura uguale a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che segue nel ruolo.

Forse quella era una strada da battere per recuperare quel principio di parità di trattamento per omologia e funzioni. Il discorso meriterebbe però altro approfondimento.

Abbiamo detto che vengono esclusi dal beneficio del trascinamento uditori e magistrati di tribunale. Per queste categorie, senatore Lipari, cosa accadrà nel 1985? Cioè, per il 1985, queste categorie che vengono escluse perderanno il beneficio dell'adeguamento automatico? Mi pare di poter dire, utilizzando altri calcoli che spero siano attendibili, che l'adeguamento automatico per tali categorie potrebbe essere quantificato nell'ordine del 12-14 per cento sullo stipendio, sulle cosiddette indennità per oneri speciali. I magistrati di tribunale, in relazione ai nuovi coefficienti, (il 6 per cento anziché il 2,50 per cento), in ragione dell'anzianità conseguono il 10,5 per cento. Oggettivamente credo che non sia esatta quella valutazione se è vero che di fronte ad un mancato adeguamento che va dal 12 al 14 per cento, il beneficio nel migliore dei casi non supera il 10,5 per cento. Qualcuno sosteneva che c'erano poche migliaia di lire di aumento, secondo me c'è un decremento consistente degli stipendi per questa fascia.

**Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BONIFACIO**

(Segue VITALONE). Per quanto riguarda l'altro principio enunciato nell'articolo 5, non so se davvero non si crei con questa norma un'altra contraddizione nelle classi stipendiali, perchè non sono più computabili le variazioni che intervengono, nè di anzianità nè di qualifica,

successivamente a quella data limite all'interno della stessa categoria; con diversità di anzianità di sei mesi si potranno verificare forti divaricazioni dello stipendio.

Onorevole Ministro, non è solo mia questa osservazione, è frutto di uno studio attento della norma che potrebbe creare uno *iato* privo di razionalità all'interno di una stessa categoria, per i magistrati promossi al livello retributivo superiore antecedentemente al 1° luglio 1983 o successivamente a questa data. Se è fondato questo rilievo, sulla conformità costituzionale della norma potrebbero affacciarsi consistenti perplessità.

Per quanto riguarda l'articolo 10, non credo siano superabili le osservazioni del senatore De Cinque.

Riconfermo per intero il forte dubbio di costituzionalità che ho già espresso nella prima fase di questo dibattito, sulla estinguibilità «*ex lege*» del contenzioso. E mi domando ancora quale sia la «congruità» della costruzione dell'ultimo comma. Anzitutto mi chiedo: si riassorbono gli arretrati? Cioè, sembrerebbe di immaginare che vi sia stato un indebito arricchimento, conseguito dal pubblico dipendente, nei confronti del quale si deve provvedere al recupero. E già questo mi pare sia in netta collisione con il principio enunciato come filosofia generale della legge. Andiamo ad operare una compensazione incidendo sull'indennità di buonuscita, che è una quota stipendiale prededotta al fine di costituire quel fondo che ha una ineliminabile funzione di solidarietà sociale e creando anche una compensazione tra soggetti di due rapporti obbligatori affatto distinti.

Si è trascurato, cioè, completamente che l'indennità di buonuscita viene corrisposta da ente diverso, l'ENPAS.

Potrei forse aggiungere ancora molto, ma non vado più oltre: ho voluto soltanto testimoniare il senso di delusione che accompagna il mio sofferto impegno ad uniformarmi alla disciplina di gruppo nell'esprimere voto favorevole al disegno di legge.

MAFFIOLETTI. Riteniamo che le innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati possano indurre il Gruppo comunista a mutare la valutazione politica complessiva sul disegno di legge.

Questo non significa però che approviamo il contenuto di tutta una normativa che presenta ancora i suoi vizi di origine rispetto alla distribuzione degli aumenti all'interno delle diverse categorie. È un disegno di legge che risente del fatto di essere stato originato da provvedimenti assunti per sentenza, senza un esame complessivo dei problemi ed una revisione dei trattamenti rapportati alle funzioni. Vizi di origine che rimangono anche rispetto ai modi di gestione della vertenza con i magistrati, problema che abbiamo più volte sollevato in questa aula che ha visto tra l'altro un conflitto grave tra Parlamento e magistratura che aveva, come ha mostrato intendere la stampa e l'opinione pubblica, il suo punto debole in un preteso interscambio tra legge e sentenza, fino ad arrivare a quel punto di distorsione istituzionale richiamato dal senatore Lipari: cioè, la legge doveva servire a chiudere una vertenza ed essere negoziata perdendo quindi il carattere del suo ruolo, in una materia in cui vale il principio dell'imparzialità, della generalità della norma, del carattere *super partes*

dell'organo deliberante. Questo vale per i magistrati ma anche per il Parlamento.

Appreziamo in questo senso l'abolizione della «giurisdizione domestica» della Corte dei conti, in quanto esiste certamente il problema più generale di chi giudica i giudici ma c'era un punto fermo da trattare della vicenda che non era solo quello delle sentenze del Consiglio di Stato ma anche del processo formativo originato proprio da tale giurisdizione. Era questa la sede per dare sistemazione legislativa ai problemi insorti con le sentenze e alla questione derivante dall'esistenza di una «giurisdizione domestica» concreta, non come istituto generale.

Quindi rimane aperto il problema della giurisdizione in materia di trattamento economico dei giudici; infatti questo aspetto non è risolto di per sé affidando ai TAR e al Consiglio di Stato la competenza. Tuttavia allo stato almeno si evita una vistosa distorsione.

Il problema dell'imparzialità esiste anche per quanto riguarda l'indennità parlamentare. Il Parlamento deve essere indifferente al trattamento economico dei magistrati, mentre, attraverso l'aggancio previsto dalla legge sull'indennità parlamentare, si verifica una situazione di cointeressamento del Parlamento stesso.

GARIBALDI. Gli elettori però possono non eleggere più il parlamentare.

MAFFIOLETTI. Questo ragionamento in tanti anni non ha mai prodotto niente.

Si tratta di un aggancio dell'indennità parlamentare al trattamento economico dei magistrati, e segnatamente a quello del presidente di sezione della Corte di cassazione; questo aggancio ha presentato nel tempo anomalie, problemi. Il meccanismo va corretto proprio per creare una sfera piena di imparzialità per il legislatore quando interviene nella materia. Riteniamo che questo debba essere fatto con un progetto di legge sull'indennità parlamentare. Nel caso concreto intanto occorre dar luogo all'indifferenza riguardo agli aumenti previsti dal provvedimento in esame, tanto più che essi coincidono con trattamenti economici rivisti dal Parlamento e rivedibili, almeno in certi campi (come quello dei rimborsi spesa), dagli uffici di presidenza delle due Camere.

Occorre dunque mettere mano a questa revisione, ma intanto occorre anche soddisfare l'esigenza di una indifferenza rispetto agli aumenti che variamo. Ciò può esser fatto mediante un provvedimento degli uffici di presidenza delle Camere, in quanto l'aggancio alle retribuzioni dei magistrati può esser concepito anche ad un livello inferiore rispetto al tetto. Accetto l'interpretazione del relatore: la reiezione degli emendamenti presentati alla Camera dei deputati è nel senso che non si riconosceva competente l'Aula per una decisione che spetta al Consiglio di presidenza. Anche il presidente Cossiga nell'Aula del Senato aveva riconosciuto la necessità di convocare il Consiglio di presidenza.

Per noi dunque la questione è aperta perchè nel concreto viene fatta salva la revisione, a cui bisogna provvedere con legge, dell'indennità parlamentare che potrà essere così ricondotta in un ambito

legislativamente predeterminato. Si operi nel frattempo l'agganciamento in maniera che ci sia una indifferenza del potere legislativo, una neutralità rispetto agli aumenti per la magistratura; altrimenti non eviteremo mai il sospetto che anche noi applichiamo un criterio di autogestione o autogiustizia per i trattamenti economici. Ciò vuol dire naturalmente che rimangono aperte le questioni più generali. Tuttavia, ripeto, il Parlamento, allo stato attuale, non ha la soluzione ottimale, nè è la sede appropriata per affrontare un problema di tale portata, cioè definire un organo di giurisdizione particolare per quanto riguarda i trattamenti nel rapporto di lavoro dei magistrati. Rimane invece concretamente davanti a noi la responsabilità, che già la maggior parte dei Gruppi si è assunta pubblicamente in Commissione ed in Aula, circa una disponibilità a fare in modo che la percentuale di applicazione dell'attuale aggancio non sia tale da consentire un'impennata delle indennità parlamentari con un aumento pari all'incremento delle retribuzioni dei magistrati.

Noi teniamo fermo questo aspetto e presentiamo una proposta di riforma della disciplina relativa all'indennità parlamentare.

Vi sono alcune innovazioni che sono state introdotte dalla Camera dei deputati. Non le analizzo; oltre a quella sulla giurisdizione domestica, ve ne sono altre (come quella dello scaglionamento, al quale già accennammo indirettamente nella discussione che tenemmo al Senato, riferendoci al fatto che nella quasi totalità delle categorie del pubblico impiego tale scaglionamento era stato adottato). Queste novità ci consentono di mutare la nostra posizione rispetto alla precedente fase parlamentare, fermo però restando il giudizio negativo su una vicenda nata male, gestita male e caratterizzata da un vizio di origine, costituito da un provvedimento giudiziale difficile da riassumere in un provvedimento generale come è quello impostato dalla legge.

FILETTI. Quando questa vicenda è venuta in discussione per la prima volta, davanti alle sezioni unite, ho espresso un convincimento di carattere personale. A mio avviso saremmo arrivati, da un punto di vista sostanziale, alla convalida delle interpretazioni e delle soluzioni date alle varie questioni dagli organi giudiziari. In pratica stiamo tendendo ad attuare quel principio che dovrebbe altresì essere essenziale, il principio della parità di trattamento a fronte di parità di funzioni. È questo il fine che dovremo raggiungere con la legge al nostro esame. Ma a me pare che non raggiungeremo questo fine: debbo rilevare che pur avendo compiuto il relatore, il senatore Lipari, degli sforzi per presentarci benevolmente l'ultima edizione della sera inviataci dalla Camera dei deputati, egli è stato costretto ad ammettere che vi sono rilevanti difficoltà interpretative, ha evidenziato il timore di un'eventuale estensione o pretesa estensione di queste norme ad altre categorie, ha parlato di insoddisfazione rispetto a questo provvedimento da parte degli stessi magistrati. Un insieme di enunciazioni e di giudizi che dovrebbero portare ad una reiezione del testo che ci viene trasmesso dalla Camera dei deputati, piuttosto che ad un accoglimento.

A me pare che siamo partiti dalla volontà di eliminare un conflitto tra poteri (da un lato il potere esecutivo ed il Parlamento e dall'altro il potere giudiziario).

Ma ci sentiamo noi di eliminare questo conflitto con il testo che siamo chiamati a votare questa sera? In tutta coscienza dico che non arriviamo a farlo, sia per ragioni di normativa di carattere sostanziale, sia anche per norme di carattere processuale e per alcune disposizioni di carattere costituzionale.

Certamente non starò questa sera ad esaminare i vari emendamenti o le varie modifiche apportate, alle norme da noi in precedenza approvate, dalla Camera dei deputati. D'altra parte lo hanno fatto gli altri colleghi, evidenziando le carenze che in esse si trovano.

Mi voglio soltanto soffermare sull'articolo 10, prospettando un riflesso che a me sembra diverso da quello posto in essere dagli altri colleghi. Parliamo di estinzione di procedimenti, si tratta, quindi, di una norma di carattere processuale, perchè l'estinzione riflette un procedimento. Ma allora perchè questa estinzione dovrebbe avvenire? Per effetto di norme di interpretazione autentica o per effetto di norme innovative.

Nel caso di specie vorremmo dichiarare estinto il processo, perchè il Parlamento vuole dare una interpretazione autentica ad una o più norme. Tutto questo non porta all'estinzione e semmai potrebbe portare all'applicazione giudiziale della norma, così come interpretata dal legislatore.

LIPARI. Non ho dato la motivazione, perchè l'avevo già fatto l'altra volta.

FILETTI. Peraltro, ove si figurasse una norma innovativa (e ce ne sono in questo disegno di legge, perchè non si tratta soltanto di norme interpretative) il ragionamento e gli effetti non inciderebbero, non si arriverebbe mai ad una estinzione. Dovrebbe applicarsi la norma sopravvenuta senza la estinzione del procedimento.

Mi limito a queste brevi osservazioni. Per quanto riguarda l'abolizione della «giurisdizione domestica», mi permetto di fare un'altra considerazione. Il problema rimane (l'ha detto anche qualche altro collega): non eliminiamo la questione del giudice che è chiamato a decidere in causa propria. Allora a me pare che qui si tratti di approfondire la questione sotto il riflesso costituzionale. C'è bisogno di una nuova norma che disciplini queste situazioni di fatto che si verificano di volta in volta, e che serva per tutti i casi e non soltanto per il caso limite di cui stasera ci stiamo occupando.

Per queste ragioni preannuncio il voto di astensione da parte del mio Gruppo, perchè non ci sentiamo di approvare delle norme che daranno certamente luogo a delle divergenze interpretative gravi e che non elimineranno i possibili conflitti tra i diversi poteri dello Stato.

GARIBALDI. Presidente, innanzitutto vorrei esprimere sentito apprezzamento per la lucidità con cui il relatore Lipari ci ha consentito di arrivare a conoscere nel profondo questa controversa questione.

In secondo luogo osservo che, considerata l'«amarezza» che è stata dispersa a piene mani in questa Commissione, ci sono amarezze di diverso colore. La mia non è del «colore» di quella che qui finora è stato esternato.

Sono stati indicati dei colpevoli ritardi; è certo però che questi ritardi sono stati assunti a pretesto per farsi giustizia da soli. Questo principio credo non lo si trovi più neanche nel codice di Hammurabi. Perciò la mia amarezza non viene dalle motivazioni sin qui assunte, ma da altre.

La prima: se i giudici possono farsi le leggi, cioè applicare a sè stessi la legge nel modo in cui conviene loro, come si può pretendere da un cittadino il rispetto della legge, quando questa va contro il suo interesse?

La seconda ragione di amarezza è che il rapporto tra le forze politiche e la magistratura è diventato negli ultimi anni – certamente per responsabilità prevalente di molti politici, per i ritardi e le carenze legislative, per la mal pratica del potere ed anche per il protagonismo politico di non pochi magistrati – molto pericoloso, nella palesata presunzione – da una parte e dall'altra – di essere al di sopra del bene e del male. È una situazione che dovrebbe preoccupare ciascun democratico; perchè la gente, anche se non sa tutto, sente e capisce e, anche se non reagisce clamorosamente, prende le distanze dalla politica, dalle istituzioni ed anche dalla stessa democrazia.

Tutto ciò indebolisce la democrazia che è fragile, soprattutto a causa di certi comportamenti da parte di chi ha le maggiori responsabilità. C'è poi una questione aperta tuttora: come impedire e come rimediare agli sconfinamenti di potere della magistratura che, con sentenze interpretative, talvolta introduce vere e proprie nuove norme: che nel caso particolare hanno creato o hanno rischiato di creare anche dei clamorosi scompensi istituzionali.

Concludo dicendo che il Gruppo socialista voterà a favore di questo disegno di legge, pur riconoscendo che ha in sè soluzioni che non sono tali; «scorciatoie» che sono troppo frettolose, e anche qualche aspetto che può sembrare di mero significato punitivo.

La questione dell'agganciamento delle indennità parlamentari agli stipendi dei magistrati è un problema che si presta in frangenti come questo non soltanto a facili ironie, ma anche ad antipatici accostamenti. Non può non essere sentita l'esigenza di regolare la materia in modo tale che le logore ironie non si riverberino negativamente sulle opinioni della gente sulle dimensioni del ruolo del Parlamento.

Quindi da parte nostra c'è la piena disponibilità per una soluzione che possa soddisfare, da questo punto di vista, e togliere ogni possibile equivoco a questo aspetto dell'amara vicenda.

In base a tali argomentazioni noi voteremo dunque a favore; oltretutto ci rendiamo conto che non si può continuare a tergiversare se vogliamo evitare di vedere la radicalizzazione di una situazione che è già stata troppo a lungo manipolata e che lascia l'amaro in bocca a tutti.

DI LEMBO. Signor Presidente, non ripercorrerò le tappe di questo disegno di legge. È stato lamentato anche dal relatore – la cui relazione ho apprezzato moltissimo – che vi sia stata una contrattazione. Ebbene, ritengo che non vi sia stata contrattazione perchè il Governo è stato scavalcato tutte le volte: vi sono state innumerevoli contrattazioni con i gruppi e con i partiti politici, il che ha costituito non un pregio ma un difetto.

Dirò subito, così come è stato annunziato dal collega Saporito, che il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento perchè una sua ulteriore modificazione non gioverebbe al alcuno, tanto meno alle istituzioni e alla loro credibilità. Questo non significa, però, che non si possano muovere degli appunti e manifestare delle perplessità e dei dubbi interpretativi. Infatti anche io mi auguro che da queste norme non nasca un altro contenzioso e non in sede costituzionale, come è stato detto all'altro ramo del Parlamento, ma in sede amministrativa. Non vi leggerò, comunque, ciò che avevo appuntato su quello che dovrebbe essere la giustizia amministrativa, anche come momento di partecipazione all'attività della pubblica amministrazione.

Si dice che il contenzioso amministrativo deve poter consentire la partecipazione ai giudicati; non credo che in questa vicenda vi sia stata partecipazione, tant'è che questo disegno di legge non piace a nessuno, nemmeno ai magistrati.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che c'è unanimità di dissensi.

DI LEMBO. Se mi si consente di ultimare l'intervento, vi dimostrerò che il voto favorevole al provvedimento non è incoerente.

Si è parlato di giurisdizione domestica e non ripeterò quello che è stato detto sulla Corte dei conti e sull'impressione che si è data, ossia di voler colpire un tribunale amministrativo per le colpe che, a mio avviso, ingiustamente gli si addebitano per aver determinato questo contenzioso.

Che cosa dire infatti degli altri casi di giurisdizione domestica? Che cosa dire di questa vicenda vista nell'ottica di chi suol giudicare le decisioni dei tribunali amministrativi?

Abbiamo detto che questo disegno di legge non piaceva e non piace soprattutto dopo le modificazioni che sono state apportate dall'altro ramo del Parlamento. Allora perchè votare a favore? Penso che ciascuno di noi debba porsi questa domanda: è meglio non avere alcuna legge o è meglio avere questa legge che non piace a nessuno? Ci troviamo di fronte ad una serie di ricorsi (si aggirano intorno ai quattromila) che arriveranno a decisione a breve termine e senza giurisdizione domestica, anche se i TAR hanno dovuto creare i «magistrati itineranti» perchè non riuscivano a formare il loro collegio, visto che tutti i magistrati dei Tribunali amministrativi erano tra i ricorrenti.

Ecco perchè credo che si lasciano aperti molti problemi che comunque devono essere risolti. Tuttavia se non approvassimo alcuna legge, certamente successivamente non potremmo lamentarci, poichè il Parlamento, in questa vicenda, avrebbe rinunciato al suo potere legislativo.

Non farò raffronti tra i trattamenti retributivi. Certo, se volessi farli, dovrei dare ragione, sotto alcuni aspetti, a chi, trovandosi ai vertici dell'amministrazione statale, poichè deve assumersi delle forti responsabilità e deve dimostrare una notevole professionalità, non si ritiene soddisfatto di questo allargamento. Mi rendo conto del fatto che la magistratura è stata sganciata dal pubblico impiego e mi rendo conto

del fatto che è stata attuata con legge un'equiparazione di tutti i magistrati, ma non dobbiamo dimenticare che nella legislazione successiva, anche se solo agli effetti economici, vi era stato un agganciamento tra pubblica dirigenza e magistratura. Comunque, lo dico in questa Aula e l'ho detto in occasione del provvedimento sull'indennità di rischio, sono del parere che occorra sganciare i trattamenti economici della magistratura.

Detto questo, non voglio ripetere quello che altri hanno già detto, voglio soltanto manifestare alcune perplessità per quanto riguarda questo disegno di legge. Credo che alcune norme, così come sono state approvate dall'altro ramo del Parlamento, siano addirittura impraticabili.

Vorrei fare un primo rilievo sull'articolo 6 che nasconde qualcosa che avevo già denunciato: infatti esso è stato modificato soltanto per eliminare le parole «trattamento ordinario di quiescenza», per sostituirle con «trattamento di quiescenza». Perché togliere la parola «ordinario», considerato oltre tutto che è la stessa dizione che si usa per il trattamento pensionistico dei dirigenti? Tutto questo non potrebbe nascondere una volontà di creare altri trattamenti pensionistici a fianco del trattamento ordinario di pensione? Certo, non si può presentare un emendamento per sopprimere una parola se non si ha timore di quella parola. D'altra parte quando si diceva «trattamento ordinario di quiescenza» si ripeteva quel che è detto per i dirigenti dello Stato e per tutti i dipendenti pubblici. Ma non è questo, a mio giudizio, che rende impraticabile il provvedimento.

Mi soffermerò su alcune norme, in particolare sul secondo comma dell'articolo 10. Non discuto dei dubbi di costituzionalità, ma il secondo comma di questo articolo è impraticabile non solo perchè - come ha detto il collega Vitalone - sono due i soggetti erogatori, ma perchè è ormai nei principi della giurisprudenza il fatto che gli arretrati, anche quelli spettanti ai magistrati, non hanno altro titolo, ma costituiscono trattamento economico che compete da una certa data. Pertanto è corretto il riassorbimento di quello che si percepirebbe in più in occasione di futuri miglioramenti, ma al termine del rapporto di lavoro si va in pensione con lo stipendio in godimento in quel momento; inoltre nel pubblico impiego vige il principio di carattere generale che gli stipendi, comunque avuti e percepiti in buona fede, non possono essere ripetibili.

Quindi questi si troveranno ad andare in pensione con lo stipendio in godimento al momento del pensionamento. Quanto è stato riassorbito può essere incluso nella pensione: ecco perchè queste compensazioni con la buona uscita non sono possibili. Mentre era possibile scaglionare gli arretrati, non è possibile scaglionare gli stipendi. In ogni norma di questa legge vi è un contrasto fra le decorrenze delle varie retribuzioni e lo scaglionamento. Come si fa a dire che dal primo gennaio spetteranno mille, però se ne danno solo ottocento e a mille ci si arriverà in un altro momento? Ciò creerà un contenzioso che renderà questa norma praticamente inapplicabile.

Per quanto riguarda la spesa, ripeto di essere convinto che non debbano sussistere preoccupazioni. Non voglio dar credito per forza ai conteggi degli interessati, che la ritengono più che sufficiente, ma è certo che è nel loro interesse che la copertura sia assicurata.

Detto questo devo aggiungere un'ultima riflessione, sulla quale ho trovato molto sensibili i magistrati con cui ho avuto dei contatti. Non credo che il contenzioso che si è aperto tra magistratura e Parlamento sia gradito alla maggior parte dei magistrati; anche dirigenti dell'Associazione nazionale dei magistrati mi hanno espresso la loro preoccupazione al riguardo. Per questo occorre approvare questa legge, per impedire che vi siano dei contrasti.

L'approvazione di questa legge deve anche significare una presa di coscienza di tutti i problemi rimasti sul tappeto e che devono essere risolti definitivamente. Sono d'accordo sul fatto che occorre trovare un altro sistema, un altro canale per interpretare le norme che riguardano gli stipendi dei magistrati. Il Gruppo della Democrazia cristiana ha presentato un disegno di legge per aprire un confronto sul tema; esso può essere una buona base di partenza per risolvere un problema che altrimenti rimarrà sempre aperto.

PALUMBO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, debbo ringraziare anch'io il relatore Lipari per il suo lavoro ed in particolare per le sue tabelle, che ci hanno reso più comprensibile una materia di per sé alquanto ostica. Non so se queste tabelle risultino confermate dai conteggi del Ministero. Ho sentito dal Ministro che esse non sono state confrontate con gli organi ministeriali, e che quindi il Ministro non è in grado di dirci se siano quelle definitive. Mi rendo conto che non può farlo stasera, non avendone l'opportunità, però forse sarebbe il caso che nell'arco di qualche giorno queste tabelle subissero una revisione in sede ministeriale e che fossero sentiti i componenti di queste Commissioni congiunte per valutarle con maggiore attenzione.

PRESIDENTE. A fine postumo, mi sembra di capire.

PALUMBO. Anche *ex post*, se non è possibile farlo prima, è necessario comprendere le conseguenze economiche reali sul trattamento economico dei magistrati.

Posta questa premessa, eviterò di addentrarmi nei dettagli del disegno di legge al nostro esame, perchè, così come hanno dimostrato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, è estremamente pericoloso farlo: potrebbe costringermi a proseguire sulla scia unanime dei dissensi. Il che non voglio fare, poichè ritengo che il problema non sia ormai più di dettaglio, ma sia un problema politico-istituzionale.

Farò quindi un intervento di natura generale, che muove da quello che è, secondo me, l'errore di fondo dal quale siamo ancora attanagliati e condizionati: il fatto cioè che, quando è stata emessa la famosa sentenza del Consiglio di Stato, il Parlamento non ha voluto praticare - questo va detto - la strada del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, l'unica strada giuridicamente ineccepibile, sulla quale dovevamo incamminarci per fare chiarezza sulle posizioni dei magistrati, per accertare se essi erano rimasti nell'ambito delle loro attribuzioni, o non erano invece andati oltre, facendo una legge per sé stessi. In questo modo, si sarebbe data al Parlamento la libertà di legiferare senza i condizionamenti di una sentenza che di fatto ha costretto il Senato prima, e la Camera poi, ed ora ancora una volta il

Senato, ad approvare una serie di norme contraddittorie, contorte, di difficile interpretazione, che sono tali proprio perchè lo schema su cui si sono mosse segue una sentenza, una decisione giurisprudenziale che è anch'essa contorta, estremamente difficile da interpretare e comunque probabilmente in contrasto con i principi del nostro ordinamento giuridico.

Noi non abbiamo seguito quella strada, non abbiamo voluto farlo: questo va detto con estrema chiarezza. Siamo stati quindi costretti a legiferare sulla base di quella sentenza, e siamo ora ad un punto in cui la vicenda va comunque chiusa e definita. Chiusa male, signor Presidente, onorevole Ministro, malissimo! Ma non chiuderla - noi diciamo - sarebbe anche peggio.

Quando dico che si è chiusa male, affermo che probabilmente risolviamo alcune questioni ma ne apriamo altre. Mi risulta che i dirigenti statali, ad esempio, si stanno già muovendo - credo che la cosa interessi il ministro Gaspari - nel senso di rivendicare per sé un trattamento particolarmente privilegiato. Mi risulta che lo stiano facendo soprattutto con riferimento ai magistrati che esercitano funzioni amministrative nei ministeri, in particolare in quello della giustizia. Credo che il ministro Martinazzoli ne sia informato, poichè in quelle situazioni si dà il caso di persone che svolgono analoga, anzi identica funzione, e che per essere l'uno magistrato e l'altro alto dirigente dello Stato sono trattati in maniera estremamente differenziata dal punto di vista economico, e d'ora in poi lo saranno ancora di più.

Ma - dicevo - non chiudere questa vicenda sarebbe assai peggio. Non faremo quindi discussioni di dettaglio, non presenteremo, come liberali, degli emendamenti; esprimeremo un voto favorevole ma estremamente sofferto.

Riaffermiamo i principi, che certamente sono quelli che dovrebbero consentire di garantire in ogni modo l'indipendenza della magistratura nei confronti del potere esecutivo: l'unitarietà della funzione giurisdizionale, l'automaticità degli adeguamenti retributivi ai magistrati e - perchè no? - anche il rispetto dei giudicati emessi dalla magistratura nell'ambito delle sue attribuzioni.

Questi sono i principi sulla base dei quali avremmo voluto poter decidere liberamente e in tutta tranquillità il vostro voto. Dobbiamo invece constatare con amarezza che non possiamo farlo con la libertà con cui avremmo voluto.

Il nostro sarà quindi un voto favorevole, ma un voto estremamente sofferto e perplesso, un voto che è dato soltanto perchè questa vicenda brutta ed estremamente contorta, questa vicenda che non ha fatto onore alla magistratura e che purtroppo finisce col non far onore neppure al Parlamento, sia una volta per tutte definitivamente chiusa.

DE SABBATA. Signor Presidente, mi consentirà di svolgere un breve intervento assorbendo in esso la dichiarazione di voto. Non prenderò quindi più la parola su questo argomento.

L'ha già detto il collega Maffioletti: si tratta di chiudere un conflitto che è già grave e che, lasciato a se stesso, si aggraverebbe ulteriormente. Questo però non significa (e con ciò rispondo a quanto diceva il collega Di Lembo) che sia necessario un voto favorevole, perchè il conflitto si

poteva chiudere in un modo migliore, che consentisse anche a questa parte di esprimere il proprio consenso. Non è infatti detto che questo sia l'unico testo con il quale si può chiudere una vertenza di tale genere. In particolare, l'astensione di fronte al provvedimento in esame è dovuta al fatto (che ci induce a modificare l'atteggiamento che abbiamo tenuto sul precedente testo) che è stata abolita la giurisdizione domestica della Corte dei conti, mentre dall'altra parte non siamo soddisfatti della mancata decisione di non estensione ai parlamentari degli aumenti che deriveranno ai magistrati e di tutto il testo in generale, che comporta quelle incertezze e quegli inconvenienti che sono stati ampiamente illustrati dal senatore Lipari. Mi ritrovo ampiamente nelle osservazioni che sono state da lui svolte, solo che esse portano più facilmente verso un'astensione, forse anche verso un voto contrario, piuttosto che al voto che i colleghi della maggioranza vorranno dare.

Ricordo anche l'intervento del senatore Lipari svolto nel corso del precedente esame del provvedimento relativamente alla questione dell'interpretazione ed innovazione legislativa. Voglio ricordare tale questione perchè credo che siamo in parecchi, anzi siamo all'unanimità, convinti che la magistratura, in particolare la Corte dei conti, ha realizzato un'innovazione legislativa con lo strumento formale dell'interpretazione.

Ora, si dice che questa non è la sede per l'abolizione della giurisdizione domestica, ma ci sono tentativi di confusione. In realtà non si tratta di una giurisdizione domestica di tipo costituzionale come quella che riguarda i due rami del Parlamento, la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale: si tratta di una giurisdizione dovuta al fatto che tutti i cittadini sono soggetti appunto alla giurisdizione, compresi i magistrati. E allora troviamo che si è fatto un passo avanti nell'unificare in testa al TAR e al Consiglio di Stato una giurisdizione che nella concezione unitaria della magistratura rimane pur sempre domestica, solo che non c'è più quella particolare della Corte dei conti, ma c'è sempre una giurisdizione della magistratura sul proprio trattamento economico. Non si capisce perchè il TAR debba avere giurisdizione su magistrati ordinari, su magistrati amministrativi, sugli avvocati dello Stato e non sulla Corte dei conti, e non si capisce perchè questa debba avere tale autonomia, come è stato rilevato in particolare dal collega Saporito. Io credo che questo sia un primo passo in tale direzione, perchè è una *reductio ad unum* della giurisdizione domestica che segue una vicenda nella quale proprio questo sdoppiamento della giurisdizione è servito ad una specie di scalata, per cui uno ha dato qualcosa a se stesso per consentire che fosse dato all'altro e l'altro l'ha dato poi a tutti. È un criterio che si adotta abbastanza frequentemente in certe vertenze sindacali, fra diversi corpi dello Stato, ma non era mai stato adottato in una situazione così delicata, non sindacalizzabile, e perciò noi diciamo corporativizzata in questo senso nell'ambito della magistratura, sia pure con diverso carattere.

Concludo sottolineando che non posso dimenticare l'origine del guasto che risiede nella criticata decisione della Corte dei conti, ma anche (mi sia consentito ripeterlo) in un atto del potere amministrativo che ha applicato criteri di liquidazione degli stipendi dei magistrati della Corte dei conti che non trovano riscontro nella sentenza, tant'è vero che

in un primo tempo tale sentenza ha avuto un'applicazione e solo in un secondo tempo ne ha avuta un'altra. Lo voglio ricordare perchè non basta appellarsi...

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Abbiamo previsto nel disegno di legge una norma apposita per ovviare anche a questo.

DE SABBATA. Nel testo modificato dalla Camera.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sì.

DE SABBATA. Appunto. Infatti è da ricordare che questa decisione, che porta la firma del sottosegretario Evangelisti, è un'anomalia che non ha niente a che vedere con la contrattazione. Si dice: non c'è stata contrattazione perchè c'è stata la decisione delle magistrature che sono andate avanti senza che ci fosse contrattazione. Altro che contrattazione! Qui c'è stata, direi, la responsabilità nel costituire il fatto, tant'è che il Consiglio di Stato, quando è andato ad estendere la sentenza della Corte, non trovando quello che i ricorrenti chiedevano ha dovuto utilizzare proprio il decreto di Evangelisti chiedendone la copia, per cui ha fatto un'estensione del giudicato più la sua attuazione, il che costituisce un'anomalia che a memoria mia - per quanto non sia un assiduo lettore di tutte le decisioni della magistratura - non credo si possa ritrovare con analogo risultato in nessun'altra sentenza.

Quindi, questo ci fa capire perchè sia giusto abolire senza mezzi termini la «giurisdizione domestica» della Corte dei conti.

Lasciando tutta la responsabilità al Governo, devo dire che la ragione della nostra astensione è anche dovuta al fatto che non possiamo dimenticare questa origine grave del provvedimento. Ci auguriamo che in futuro simili vertenze non sorgano, anche se possono sempre ripetersi, e che l'atteggiamento del Governo sia più prudente, tempestivo, rispettoso del rapporto tra le varie istituzioni della Repubblica. Infatti, siamo di fronte ad un caso che ha certamente creato un pericolo molto più profondo di quanto dal dibattito svolto non appaia.

Preannuncio, signor Presidente, l'astensione dei senatori comunisti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Non ritengo di dover aggiungere altro a quanto è stato già detto.

Vorrei fare una sola precisazione: il Governo riteneva che la sede migliore per l'abolizione della «giurisdizione domestica» fosse quella della riforma della Corte dei conti. Siccome però è stato fatto presente alla Camera che non si procedeva alla riforma per mantenere in piedi questo istituto, il Governo ha voluto dimostrare che non era questa la ragione dei ritardi, impegnandosi anche ad accelerare i tempi per la riforma della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Debbono essere svolti alcuni ordini del giorno.

Il primo è quello dei senatori Saporito, Ruffino, Palumbo, Vitalone, Ruffilli, Marinucci Mariani:

«Le Commissioni 1^a e 2^a riunite,

a conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 554-B concernente il trattamento economico dei magistrati;

preso atto che è necessario intervenire con una specifica disciplina relativa al trattamento economico da corrispondere ai magistrati con minor anzianità di servizio, in modo da assicurare ai medesimi un trattamento economico rispondente in maggior misura alle ragioni perequative e alle esigenze di indipendenza della funzione giurisdizionale,

impegna il Governo:

a presentare, nel più breve termine, uno specifico disegno di legge per la fissazione di un adeguato trattamento economico ai magistrati con minore anzianità di servizio».

(0/554-B/1/1^a e 2^a)

Segue il primo dei due ordini del giorno presentati dal senatore Lipari:

«Le Commissioni 1^a e 2^a riunite,

visto il testo dell'articolo 5 del disegno di legge n. 554-B,

impegna il Governo:

ad applicare la norma nel senso che il numero di classi biennali del 6 per cento non può in alcun caso superare il numero di otto, così come previsto dall'articolo 3, comprese le classi acquisite sulla qualifica o livello retributivo precedente».

(0/554-B/2/1^a e 2^a)

Il senatore Lipari ha già detto nella relazione che ci poteva essere un dubbio interpretativo.

SAPORITO. Non credo che questa possa essere materia di un impegno del Governo. Come Senato interpretiamo in questo modo l'articolo 5.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. In questo modo si ha l'effetto di dare un criterio interpretativo, impegnando il Governo a seguirlo. Non possiamo bloccare la possibilità che ci siano ricorsi, in sede di ricorso di questo si dovrà tenere conto.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Credo che il primo ordine del giorno presentato dai senatori Saporito, Ruffino ed altri, vada interpretato nel senso che permane nei presentatori la preoccupazione che il testo del quinto comma dell'articolo 4 possa essere interpretato in

maniera tale che alle prime due qualifiche dei magistrati di tribunale non venga attribuita quell'anzianità che invece era negli intendimenti del Governo. L'Esecutivo ritiene che la formulazione, malgrado sia meno chiara di quella che aveva predisposto, corrisponda lo stesso al fine che si vuole raggiungere. È chiaro che se certe condizioni non si verificheranno, il Governo presenterà immediatamente un disegno di legge interpretativo. L'ho anche detto all'associazione magistrati che ho incontrato nelle sue varie componenti questa mattina. Confermo l'impegno che provvederemo immediatamente, perchè altrimenti la legge non rappresenterebbe nè la volontà del Governo nè dei presentatori dell'ordine del giorno, che miravano a dare agli uditori un minimo di anzianità per attenuare i dislivelli economici con i magistrati più anziani.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Lipari, ritengo che l'interpretazione che è stata data dell'articolo 5 corrisponda esattamente al testo della legge.

Accetto senz'altro come raccomandazione l'ordine del giorno.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. Pur ringraziando il ministro Gaspari, signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno del senatore Lipari, del quale ho dato lettura, accolto dal Governo come raccomandazione.

È approvato.

Segue il secondo ordine del giorno del senatore Lipari:

«Le Commissioni 1^a e 2^a riunite,

nell'esaminare il disegno di legge n. 554-B

in relazione alla complessiva copertura del provvedimento,

impegna il Governo:

ad includere nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1984 una tabella con la quale venga data analitica dimostrazione del maggior onere accertato, per lo stesso anno in termini di competenza, per l'applicazione del provvedimento stesso».

(0/554-B/3/1^a e 2^a)

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. È un meccanismo di consapevolezza sia pure *a posteriori*.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Onorevole Presidente, ho già dichiarato, proprio rispondendo all'invito del senatore Palumbo, di essere disponibile a far avere nel giro di qualche giorno il conteggio compilato e redatto dalla Ragioneria dello Stato riguardante gli stipendi ed il trattamento accessorio corrispondenti ai tre stadi di cui all'articolo 11, e il costo complessivo di copertura della norma. Al momento

attuale, proprio per effetto dell'articolo 11, la spesa risulta inferiore a quella valutata inizialmente, in quanto si sarebbe dovuto adeguare in diminuzione la copertura prevista dall'articolo 13 conseguente alle modifiche apportate al disegno di legge. Prego quindi il senatore Lipari di ritirare il suo ordine del giorno.

LIPARI, *relatore alle Commissioni*. Stando così le cose, accedo all'invito di ritirare l'ordine del giorno.

RUFFINO. Ho presentato insieme al collega, senatore Saporito, un ordine del giorno che a questo punto, dopo le dichiarazioni del ministro Gaspari, mi pare opportuno ritirare. Il quinto comma dell'articolo 4 deve necessariamente estendersi, nell'interpretazione, anche ai magistrati di qualifica inferiore. Dunque a me parrebbe opportuno non impegnare il Governo con il nostro ordine del giorno; altrimenti indeboliremmo l'interpretazione autentica che il Governo fornisce a proposito di questo comma. O modifichiamo allora l'ordine del giorno, dando ad esso un contenuto nel senso indicato dal ministro Gaspari, oppure ritengo sia meglio ritirarlo.

SAPORITO. Come lei ha potuto vedere, signor Presidente, non ho fatto riferimento all'interpretazione dell'articolo 4. Abbiamo posto un problema in generale che a mio avviso non indebolisce affatto l'interpretazione del Governo. Se però sono queste le preoccupazioni del collega, senatore Ruffino, possiamo interpretare il quinto comma dell'articolo 4 nel senso indicato dal Governo e ritirare l'ordine del giorno.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui all'articolo 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalità indicate nei commi seguenti.

I periodi di servizio di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza.

Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianità convenzionale nella qualifica di cinque anni, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole.

I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate.

L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.

L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione ai fini economici, va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi è espressa in mesi ed è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.

Le anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato.

In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo.

I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonché gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe di stipendio superiore al compimento dell'anzianità di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio.

Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte.

Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all'undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in

magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma.

Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi secondo, terzo, quarto e quinto nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondenti ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del testo approvato dal Senato.

Sono approvati.

I commi sesto, settimo e ottavo, corrispondenti ai commi settimo, ottavo e nono del testo approvato dal Senato non sono stati modificati dalla Camera dei deputati,

Metto ai voti i commi nono e decimo nel testo modificato dalla Camera dei deputati corrispondenti ai commi decimo ed undicesimo del testo approvato dal Senato.

Sono approvati.

L'undicesimo comma corrispondente al dodicesimo comma approvato dal Senato non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi dodicesimo e tredicesimo nel testo modificato dalla Camera dei deputati, corrispondenti ai commi tredicesimo e quattordicesimo del testo approvato dal Senato.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

L'adeguamento triennale previsto dal primo capoverso dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, non produce effetti incrementativi relativamente all'anno 1985.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Salvo quanto previsto nell'articolo 10, al personale indicato dall'articolo 3, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° luglio 1983, una retribuzione complessiva inferiore a quella goduta a tale data anche a seguito di provvedimenti giudiziali passati in giudicato o di atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica di cui agli articoli 3 e 4, pari alla differenza fra le due retribuzioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 9 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sulla applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'articolo 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziari passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

SAPORITO. Dichiaro di votare contro a titolo personale.

MURMURA. Annuncio il mio voto contrario.

FILETTI. Dichiaro di votare contro.

VITALONE. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 10, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 con le modifiche accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

In sede di prima applicazione della presente legge la differenza tra la retribuzione in essere al momento della decorrenza dei nuovi trattamenti retributivi e quella cui si avrebbe diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge stessa viene attribuita: per un terzo a decorrere dal 1° gennaio 1983, per quanto riguarda le indennità di cui all'articolo 2, e dal 1° luglio 1983, per quanto riguarda gli aumenti retributivi a norma degli articoli 3 e 4; per un terzo a decorrere dal 1° luglio 1984; per un terzo dal 1° luglio 1985.

Ai fini degli articoli 8 e 10 della presente legge i livelli retributivi di riferimento sono quelli determinati a norma del primo comma del presente articolo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

Sono abrogati l'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e l'articolo 2, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.

Sono abrogati l'articolo 13, penultima parte, e l'articolo 65 del predetto testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.

SAPORITO. Avevo presentato con il collega Di Lembo un ordine del giorno relativo all'articolo 12 sul problema della «giurisdizione domestica» della Corte dei conti; un ordine del giorno che ovviamente prende atto dell'approvazione che si sta facendo dell'articolo 12.

Ora però, invece di presentare un ordine del giorno, vorrei fare una dichiarazione anche a nome del collega Di Lembo, e vorrei che su tale

dichiarazione il ministro Gaspari, a nome del Governo, ci dicesse qualcosa.

Considerando che con l'articolo 12 si opera una soppressione squilibrando un sistema di garanzie, di cui ho parlato nel mio intervento in discussione generale, considerando che è all'esame del Consiglio dei ministri un progetto di revisione organica della Corte dei conti, secondo le indicazioni venute dagli studiosi, da uomini politici e anche dalla stessa Corte dei conti, mi permetterei - a fronte dell'approvazione dell'articolo 12 - di sottolineare l'urgenza che venga presentato il suddetto disegno di legge organico sulla revisione dell'ordinamento della Corte dei conti, in base al testo che il Consiglio dei ministri sta preparando.

Spero che la presentazione non sia rinviata alle calende greche, ma che uno dei prossimi Consigli dei ministri approvi il disegno di legge relativo a questa revisione, in modo che le Camere possano essere messe presto in condizione di valutare l'insieme della riforma di questo istituto.

GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. Posso confermare che il Presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni che ha reso questa mattina all'Assemblea di Montecitorio, fra i provvedimenti urgenti da presentare, ha indicato proprio questo relativo alla riforma della Corte dei conti.

Il provvedimento è quasi ultimato e quindi posso assicurare il senatore Saporito che sarà uno dei primi ad essere presentato dal Governo: penso che ciò avverrà alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato:

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 105.400 milioni e per ciascuno degli anni 1985 e 1986 in lire 105.400 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando per lire 100.000 milioni lo specifico accantonamento «Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali, e per gli avvocati e procuratori dello Stato», e per lire 5.400 milioni lo specifico accantonamento «Provvidenze per il personale delle magistrature speciali».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

LAPENTA. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 23,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO